

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 394

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro delle finanze**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(CARLI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(MARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992,
n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè dei termini per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991
e altre disposizioni tributarie urgenti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
ALLEGATO 1	»	16
ALLEGATO 2	»	18
ALLEGATO 3	»	19
Disegno di legge	»	20
Testo del decreto-legge	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, provvede alla reiterazione delle disposizioni contenute nei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, e 27 aprile 1992, n. 269, non convertiti nei prescritti termini costituzionali, la cui urgenza è data dalla stessa indifferibilità degli obiettivi che esse intendono conseguire.

Il provvedimento, con l'articolo 1, stabilisce, in primo luogo, il differimento di termini fissati dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413. In particolare, in materia di definizione dei carichi inesigibili pendenti presso i concessionari della riscossione, si dispone, al fine di rendere più agevole l'estinzione del debito, la proroga dal 31 maggio 1992 al 30 giugno 1992 del termine, di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991, entro il quale i contribuenti, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono provvedere alla estinzione del debito secondo le disposizioni recate dallo stesso articolo 17; è altresì, conseguentemente, prevista anche la proroga dal 30 giugno 1992 al 10 luglio 1992 del termine, di cui all'articolo 17, comma 6, della predetta legge n. 413, entro il quale i concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono inviare al competente ufficio finanziario l'elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati.

In secondo luogo con lo stesso articolo 1 si prevedono alcune disposizioni concernenti la definizione agevolata delle pendenze tributarie ed i versamenti della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta in caso di esercizio dell'opzione per la estromissione dei beni dell'impresa. A questo proposito va però ricordato che successivamente al decreto-legge n. 269 del 27 aprile 1992 il Governo ha emanato - a proposito dei termini per la esecuzione dei versamenti

delle imposte dovute per definire le pendenze e le situazioni tributarie di cui alla legge n. 413 del 1992 - due altri provvedimenti di urgenza (decreti-legge 26 maggio 1992, n. 298, e 19 giugno 1992, n. 316) in corso di conversione, in virtù dei quali (considerandone nell'insieme le disposizioni) le denunce, le istanze e le dichiarazioni integrative ai fini della definizione agevolata si considerano valide se presentate entro il 30 giugno 1992 ed entro la stessa data possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni i relativi versamenti (in unica soluzione ovvero nell'ammontare previsto per la prima rata) ed i versamenti delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi da presentare per l'anno 1991 nonché quelli di acconto per il periodo di imposta in corso. È evidente che una tale situazione normativa determinata dalla urgenza di intervenire con dilazioni di breve durata (idonee a superare le difficoltà insorte per la contemporanea scadenza di una pluralità di adempimenti senza determinare apprezzabili differimenti negli afflussi del gettito) pone l'esigenza - nel momento in cui vengono reiterate le disposizioni del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 - di realizzare un raccordo con la disciplina dei decreti-legge 26 maggio 1992, n. 298, e 19 giugno 1992, n. 316, attraverso il generale ed assorbente differimento dei termini in questione (ferme mantenendo le scadenze già fissate) in luogo della diversa - e, sotto il profilo logico, più riduttiva - disposizione che prevedeva semplicemente la non applicabilità delle sanzioni. Per altro, devono espressamente essere riproposte le disposizioni che non hanno trovato sede nei decreti-legge n. 298 e n. 316, ovvero che sono state da questi richiamate (per differire i termini di applicazione) attraverso il richiamo alle disposizioni del

decreto-legge n. 269, la cui conversione in legge non si è verificata per decorso del termine costituzionale.

Sulla base di queste considerazioni l'articolo 1 prevede, appunto, che il termine del 30 giugno 1992 viene stabilito quale ultimo giorno utile sia per la presentazione tempestiva delle dichiarazioni integrative sia per la esecuzione dei versamenti, ed è anche termine finale del periodo di sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere nonchè termine di riferimento per la applicazione delle disposizioni relative alla riscossione mediante ruolo delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni integrative (articolo 39, commi 4 e 5, della legge n. 413 del 1991) anche nei casi in cui siano divenute definitive le decisioni, le sentenze o gli accertamenti concernenti, appunto, imposte sui redditi relativi a periodi di imposta per i quali sono state presentate le dichiarazioni integrative. Lo stesso articolo conferma il termine relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione integrativa e rende applicabile la disciplina particolare già prevista per gli eredi dei contribuenti nel caso di decesso avvenuto dal 1° maggio al 30 giugno 1992.

L'articolo 1, inoltre, provvede alle conseguenti necessarie modifiche di carattere temporale di talune disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, concernente l'approvazione dei relativi modelli per le dichiarazioni integrative; nonchè al differimento al 30 giugno 1992 dei termini previsti per la presentazione delle domande e per il pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali o assistenziali da parte dei contribuenti che si avvalgono della possibilità di definire le situazioni e le controversie ancorchè pendenti davanti all'autorità giudiziaria anche nella fase dell'esecuzione. Infine, l'articolo in rassegna stabilisce che qualora l'imposta sostitutiva da versare a seguito dell'esercizio dell'opzione per la estromissione dal patri-

monio dell'imprenditore individuale sia di ammontare superiore a lire quattro milioni, il relativo versamento potrà essere effettuato in due rate di eguale importo, con scadenza, rispettivamente: entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione, ed entro il mese di ottobre 1992.

L'articolo 2 reitera lo spostamento (già previsto nel decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269) del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1991 da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi nonchè da parte dei Gruppi europei di interesse economico. Tale termine, come è noto, è fissato ordinariamente nel mese di maggio per le persone fisiche, le associazioni, le società semplici, in nome collettivo ed equiparate, mentre per le società ed enti soggetti alle imposte sulle persone giuridiche il termine è normalmente correlato a quello entro il quale deve essere approvato il bilancio o rendiconto (la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio) ovvero a quello di chiusura del periodo d'imposta (la dichiarazione deve essere presentata entro i quattro mesi successivi).

Le ragioni che più sopra si sono illustrate inducono a differire i termini di presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR al periodo 21 maggio-30 giugno 1992. Per i soggetti all'IRPEG per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 viene a scadere tra il 28 febbraio e il 30 aprile 1992, oltre al differimento della presentazione della dichiarazione, viene altresì prevista la possibilità di approvare il bilancio entro il 31 maggio 1992.

Ovviamente il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi comporta anche quello del termine per effettuare il versamento dell'imposta dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente e dell'acconto per l'anno in corso nonchè il differimento del versamento dei tributi, diversi da quelli sopra

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indicati, quali l'imposta di cui all'articolo 25, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Ciò in conformità al principio della contestualità cui si è ispirato costantemente l'ordinamento (riaffermato dai precedenti provvedimenti di urgenza che hanno ritenuto di prorogare il termine per il pagamento delle imposte fissato al 19 giugno), facendolo così coincidere con quello di presentazione della dichiarazione.

Con lo stesso articolo 2, infine, si provvede a differire al mese di luglio 1992 il termine stabilito in via ordinaria al mese di giugno di ciascun anno per la presentazione della denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) per l'anno 1992 e per l'esecuzione del relativo versamento.

Nell'articolo 3 vengono previste talune necessarie modifiche a disposizioni contenute nella legge n. 413 del 1991 rispetto alle quali si sono frattanto manifestate difficoltà applicative. In primo luogo, relativamente alla disposizione che stabilisce le modalità di imposizione delle plusvalenze che si manifestano in occasione di atti del procedimento di esproprio, si rende necessario integrare l'elencazione delle zone omogenee definite dagli strumenti urbanistici, dato che il dispositivo dell'articolo 11, comma 5, non comprende la zona F, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, destinata ad insediamenti di interesse generale e quindi, come tale, assimilabile alle zone esplicitamente indicate per i fini impositivi dalla norma in questione, continuando a rimanere, ovviamente, escluse le aree agricole comprese nella zona omogenea di tipo E.

Per quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli 34 e 36 della legge n. 413 del 1991 esse vanno considerate in rapporto alla disposizione introdotta con il comma 2 dell'articolo 3 in rassegna. Come è noto ai fini della definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per gli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 1991 è data una disciplina non uniforme a seconda che la notifica sia intervenuta dal 1° ottobre al 31 dicembre

1991 ovvero dal 1° gennaio al 30 aprile 1992. L'esigenza di adeguare quest'ultima data al nuovo termine ora previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative rende ancora più necessario uniformare la disciplina. Viene perciò previsto, sia per le imposte sui redditi sia per l'imposta sul valore aggiunto, che per gli accertamenti in questione il contribuente può avvalersi oltre che della definizione automatica anche dell'integrazione delle dichiarazioni originariamente presentate, usufruendo in quest'ultimo caso della franchigia prevista. Per gli accertamenti cosiddetti parziali effettuati nei suddetti periodi restano ferme le modalità di definizione già previste. Le modifiche apportate all'articolo 38 sono dirette a ripartire l'importo minimo della maggiore imposta dovuta, a seguito di dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica presentata da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dai coniugi che gestiscono l'azienda in regime di comunione, fra i singoli soci od associati o i coniugi in proporzione alle quote di partecipazione agli utili loro spettanti. È in ogni caso previsto che il predetto importo minimo non può risultare, per effetto della ripartizione, inferiore a lire 100.000. In relazione a taluni dubbi interpretativi avanzati in merito alla disposizione dell'articolo 43 della legge n. 413 del 1991, riguardante la definizione delle situazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali si è ritenuto poi di chiarire che la norma non può non avere riferimento ai soli imponibili che sono evidenziati nelle dichiarazioni integrative «semplici» presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta e che hanno rilevanza per la determinazione dei carichi previdenziali da assolvere. Parimenti, a fini esplicativi, si precisa che nell'ipotesi in cui gli enti pubblici, che, per la definizione delle loro pendenze tributarie, si avvalgono delle disposizioni contemplate nell'articolo 55 della legge n. 413 del 1991, abbiano presentato la dichiarazione originaria in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perdita ai fini dell'IRPEG, il pagamento di una somma pari alla metà della misura prevista dalla tabella di cui all'allegato B della stessa legge si intende definitorio del rapporto tributario sia ai fini dell'IRPEG che ai fini dell'ILOR. Si stabilisce, inoltre, che per il controllo delle dichiarazioni di opzione per l'estromissione degli immobili strumentali per destinazione dal patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale, gli uffici o i centri di servizio applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, irrogando, per gli errori materiali e di calcolo connessi alla determinazione degli ammontari su cui commisurare l'imposta sostitutiva, le soprattasse e gli interessi di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Detta norma chiarisce inoltre che per i beni immobili estromessi dal patrimonio dell'impresa individuale, le tariffe e le rendite catastali così come determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto al 1° gennaio 1992. Ovviamente questo riferimento (alle categorie o alle classi catastali proprie di ciascun immobile alla data da cui ha effetto l'opzione), può venir meno ad essere variato ogni qualvolta, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di catasto edilizio urbano, vengano variate le categorie o le classi già attribuite agli immobili. In tal caso alla nuova classificazione conseguirà l'attribuzione di una nuova tariffa o rendita nel quadro di quelle come sopra determinate.

Infine, viene introdotta una disposizione volta ad estendere l'ambito applicativo della disciplina relativa alla definizione delle pendenze tributarie di cui alla legge n. 413 del 1991 alla ipotesi in cui il contribuente o il sostituto d'imposta, pur avendo evidenziato nelle dichiarazioni originarie ai fini dell'IVA e delle imposte sui

redditi, presentate anteriormente al 30 novembre 1991, le imposte o le ritenute correttamente calcolate, ne ha omesso o ritardato il relativo versamento. In tale ipotesi si prevede la non applicazione delle soprattasse a condizione che i versamenti delle imposte o delle ritenute siano già stati eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero vengano eseguiti, in due rate di uguale importo, la prima, entro il 30 giugno 1992, e la seconda, nel mese di luglio 1992. Le somme da versare, siano esse dovute a titolo di imposta ovvero di ritenuta, sono maggiorate, a titolo di interesse, nella misura del 12 per cento; la previsione di una indifferenziata misura degli interessi rende più agevole il computo per il soggetto che intende effettuare il versamento. Si prevede, altresì, che se le imposte o le ritenute e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni non sono dovute relativamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, sempre che le imposte e le ritenute cui le sanzioni si riferiscono siano state o vengano pagate alle scadenze delle rate del ruolo; è previsto poi che neppure le sanzioni relative a rate già scadute sono dovute se il contribuente dimostra che il mancato versamento è stato causato da fatto doloso di terzi, denunciato prima della predetta data all'autorità giudiziaria. Per avvalersi di queste disposizioni i soggetti interessati devono presentare entro il 30 giugno 1992 la dichiarazione integrativa di cui al titolo VI, capo I, per le imposte sui redditi, capo II per l'IVA e capo IV per le ritenute dei sostituti di imposta, della legge n. 413 del 1991, specificando, nelle annotazioni del modello di dichiarazione o in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa, le imposte o le ritenute dovute, distintamente per ciascun periodo di imposta. Sulla base di tali dichiarazioni gli uffici provvederanno ad eseguire lo sgravio o l'annullamento delle sanzioni non pagate alla data del 29 aprile 1992, salvo che il mancato pagamento non sia dipeso da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate dopo tale data; è previsto, anche in questo caso, che il rimborso delle sanzioni

competete anche per quelle pagate anteriormente alla medesima data, purchè venga dimostrato che il mancato o il tardivo versamento è da attribuire a fatto doloso di terzi già denunciato all'autorità giudiziaria. In ogni caso sono dovuti gli interessi nell'importo che risulta iscritto a ruolo.

Con l'articolo 4 del provvedimento vengono previste:

a) la proroga al 30 giugno 1993 del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette la cui soppressione era prevista con effetto dal 30 giugno 1992. Si è inteso in tal modo coordinare la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari con l'avvio della ristrutturazione degli stessi uffici;

b) l'applicazione a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare per l'anno 1991 delle modificazioni apportate alla disciplina delle spese mediche deducibili con la legge 30 dicembre 1991, n. 413. Infatti, come è noto, antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione erano deducibili dal reddito nella parte che eccedeva il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La norma introdotta con la citata legge n. 413 differenzia invece la predetta percentuale, riducendola al 3 per cento, quando il reddito complessivo dichiarato non supera i 30 milioni di lire, ed elevandola al 10 per cento quando il reddito complessivo dichiarato supera i 30 milioni di lire. La disposizione che si adotta prende atto della natura procedimentale della norma stessa ed esplicita, appunto, che di essa si deve tener conto già in sede della prima dichiarazione dei redditi da presentare nel corso dell'anno 1992;

c) l'esclusione dalla competenza degli uffici del registro dell'accertamento delle violazioni in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo di tributi locali. La disposizione riveste carattere di particolare urgenza, in quanto è diretta a correggere una errata attribuzione di compiti agli uffici del registro che sta determinando gravi intralci all'attività degli

uffici. Come è noto, l'articolo 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha demandato agli uffici del registro la competenza in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, compresi, quindi, i tributi suindicati i quali, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione, sono gestiti, invece, non dall'ufficio del registro ma dai competenti uffici finanziari (ricevitori doganali ed enti locali). L'applicazione di tale disposizione dà luogo, come si è detto, a difficoltà organizzative e disfunzioni nei servizi e, in particolare, relativamente ai tributi locali, comporta appesantimento di procedure. La modifica proposta al predetto articolo 16 della legge n. 408 del 1990, con la quale si restituisce alla rispettiva competenza degli uffici finanziari la materia dell'accertamento delle violazioni dei tributi sopra menzionati, risponde, pertanto, all'esigenza di assicurare la corretta attività degli uffici medesimi;

d) l'estensione delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, ai beni del patrimonio disponibile dello Stato delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province, dei comuni. Con tale decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è stata prevista una rilevazione sistematica dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e delle aziende ed enti sopra ricordati ed è stata istituita a carico degli utilizzatori di tali beni un'imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del solo patrimonio inalienabile, con l'obbligo della denuncia delle utilizzazioni dei beni a carico dei concessionari, locatari, comodatari nonché degli utilizzatori senza titolo, anche se non tenuti al pagamento dell'imposta. Per ragioni di uniformità di trattamento e per consentire all'Amministrazione finanziaria di avere un quadro completo delle utilizzazioni dei beni pubblici e della loro redditività, si è ritenuto necessario disporre l'inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

citato decreto legislativo, con riferimento sia all'obbligo di denuncia di utilizzazione sia alla nuova imposta, anche dei beni del patrimonio disponibile degli enti pubblici.

Lo stesso articolo in esame, infine, integrando la disciplina relativa al codice fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, stabilisce che i soggetti tenuti ad indicare negli atti il numero di codice fiscale di altri soggetti possono (qualora questi ultimi non lo comunicano per iscritto almeno dieci giorni prima del termine in cui deve essere adempiuto l'obbligo di indicazione del codice fiscale) richiederlo direttamente all'Amministrazione finanziaria anche mediante sistemi telematici. Relativamente ai soggetti non residenti, cui non risulti attribuito il codice fiscale, detto obbligo si intende soddisfatto con la sola indicazione dei dati identificativi di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 605 (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale per le persone fisiche; denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale per gli altri soggetti). Inoltre, qualora non sia stato possibile acquisire tutti questi dati, i soggetti interessati devono richiedere all'Amministrazione finanziaria l'attribuzione di un codice numerico idoneo alla identificazione del soggetto; la norma prende le mosse da quelle, già vigenti, contenute nella legge n. 413 del 1991 e detta le conseguenti modalità operative.

Con l'articolo 5 si provvede ad assicurare il finanziamento all'Unione italiana ciechi (finanziamento venuto meno a seguito della soppressione dell'imposta sui cani disposta con l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289), alla quale veniva corrisposto l'importo che i contribuenti, possessori dei cani, pagavano per l'acquisto presso il comune di una medaglietta-contrassegno fornita dalla predetta Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Al fine di non pregiudicare l'attività dell'Unione italiana ciechi si è reso necessa-

rio stabilire modalità alternative di finanziamento, mediante l'attribuzione a carico del bilancio statale di un contributo compensativo di lire 4 miliardi annui per il triennio 1992-1994, corrispondenti all'introito venuto meno a seguito della soppressione della predetta imposta.

In secondo luogo, con il medesimo articolo 5, si provvede ad autorizzare per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per provvedere alle forniture, alle acquisizioni di dati e alle altre attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla definizione delle situazioni e pendenze tributarie, alla predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici, alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, nonché alla semplificazione delle procedure e alla realizzazione di servizi informativi al contribuente e alla realizzazione dello scambio informativo di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità economica europea in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise.

Con l'articolo 6 si introducono alcune disposizioni dirette ad assicurare una migliore funzionalità del Servizio della riscossione dei tributi, mediante una più sollecita definizione delle relative procedure.

In primo luogo viene stabilito che il concessionario della riscossione, nel caso di crediti non erariali (per tributi o contributi) di modesto importo (non superiore a lire 600 mila), potrà inviare la cartella stessa mediante lettera non raccomandata, così supplendo all'incombenza più onerosa della notifica. Infatti tale previsione è volta a limitare i notevoli costi sostenuti dal Servizio della riscossione per la notificazione, costi che, in taluni casi, sono addirittura superiori agli importi iscritti a ruolo. È opportuno precisare che, peraltro, la semplificazione introdotta non comprime in alcun modo il diritto del contribuente a proporre eventuali ricorsi, dal momento che i termini per proporre ricorso avverso l'iscrizione a ruolo decorrono, nel caso di tributi comunali, dalla pubblicazione del ruolo. Va inoltre rilevato che il concessionario rimane comunque tenuto in ogni

caso alla notificazione dell'avviso di mora prima di poter dare avvio alla procedura di esecuzione forzata. A ciò è da aggiungere che - per il caso in cui invece la notificazione è dovuta sia per la natura dei tributi sia per il loro ammontare - è prevista la ripetibilità, nei confronti del contribuente, delle spese sopportate dai concessionari per l'attività di notifica, il cui importo in misura fissa viene stabilito in lire 3.000, cioè in misura pari a quella del compenso previsto, a titolo rimborso spese, dall'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, per la notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria.

In terzo luogo, con l'articolo in rassegna, si modificano gli articoli 62 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Per quanto riguarda l'articolo 62, la modifica è volta a consentire al concessionario di utilizzare nel caso di dilazioni a lui concesse, anche i versamenti decadali delle entrate che sono state riscosse con i versamenti diretti.

Con la modifica apportata all'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, si prevede poi che il concessionario della riscossione, ai fini del rimborso o del discarico della quota iscritta a ruolo, deve dimostrare di aver proceduto all'insinuazione del credito nelle procedure concorsuali; in tal modo si esonera l'agente della riscossione dall'obbligo di perseguire in via diretta il contribuente in stato di fallimento, adempimento, quest'ultimo che, oltre a comportare un notevole appesantimento di compiti, non assicura alcun risultato concreto e, anzi, incrementa ulteriormente i costi di gestione del sistema.

Infine, in relazione alle difficoltà operative che il sistema dei concessionari si trova attualmente a dover gestire, lo stesso articolo 6 dispone una proroga di taluni termini procedurali così come già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, fissando dalla data del 1° luglio 1992 la decorrenza dei termini per la presentazione della denuncia di morosità e per l'espletamento

delle procedure esecutive prescritte i fini del rimborso o del discarico delle quote inesigibili relative alle rate di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991 e febbraio, aprile e giugno 1992.

Con l'articolo 7 si è introdotta una disposizione volta ad eliminare talune incertezze interpretative insorte in passato a proposito del riconoscimento della non imponibilità all'IVA delle somministrazioni di acqua ed energia, sotto qualsiasi forma erogate, necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali dei Comandi esistenti in Italia in esecuzione del trattato del Nord Atlantico, anche se effettuate nei confronti del personale (militare e civile) dipendente dagli stessi enti nel caso in cui detto personale non risieda, per mancanza di adeguati spazi, nell'ambito delle vere e proprie strutture militari e sempre che gli oneri relativi a dette somministrazioni siano riconosciuti da tali enti a proprio carico.

Considerato che, in base agli accordi internazionali, le attività svolte dai dipendenti in questione rientrano nell'ambito di quelle istituzionali afferenti la comune difesa, si è ritenuto necessario dichiarare che operazioni di somministrazione di acqua e di energia rientrano nell'ambito agevolato di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La norma delimita in modo preciso il campo di applicazione dell'agevolazione con riferimento: al rapporto di dipendenza del personale; allo svolgimento da parte dei dipendenti di attività che rientrano in quelle istituzionali afferenti la comune difesa; al riconoscimento degli oneri a proprio carico da parte dei comandi. Così strutturata la disciplina è idonea al perseguimento delle finalità che la ispirano evitando incertezze o applicazioni distorte. La disposizione consente anche di regolarizzare eventuali situazioni pregresse, stabilendo la procedura per il rimborso dell'IVA assolta da quegli operatori che in passato avessero effettuato delle somministrazioni senza averla recuperata a titolo di rivalsa. Non essendo applicabili nella specie, i

meccanismi di variazione stabiliti dall'articolo 26 del predetto decreto n. 633 del 1972, è stata prevista, per una evenienza di tal genere, la detrazione dell'ammontare del credito stesso, dalle somme dovute all'erario a titolo d'imposta sul valore aggiunto in sede di versamenti periodici del tributo. Per le stesse considerazioni, con altra disposizione, si è riconosciuta, per l'energia elettrica fornita ai suddetti Comandi militari, l'esenzione oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

Come è dato vedere si tratta di disposizioni necessarie ed urgenti (proroga di taluni termini concernenti la estinzione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori; una più corretta attribuzione di competenze agli uffici del registro in materia di accertamento di violazioni di alcuni tributi; estensione ai beni pubblici patrimoniali disponibili della disciplina prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263; una più precisa disciplina per l'attribuzione del numero di codice fiscale in particolari casi in cui la indicazione di tale codice fa carico a terzi; adozione di talune semplificazioni nelle procedure di riscossione dei tributi da parte dei concessionari; disposizioni relative al trattamento tributario di taluni servizi primari, necessari all'espletamento di funzioni istituzionali - erogazione di acqua ed energia - prestati nei confronti del personale dei Comandi militari installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord Atlantico) volte ad assicurare il corretto e puntuale svolgimento del rapporto tra Amministrazione e contribuenti in un quadro di certezza e trasparenza e quindi a far venir meno aspetti di complessità procedurali o di incertezze applicative lamentate dai contribuenti e dagli stessi uffici.

* * *

Gli aspetti finanziari del decreto - che reca nel complesso maggiori entrate di circa 400 miliardi a causa dell'estensione della disciplina delle definizioni agevolate

dei rapporti tributari (articolo 3, comma 6) anche alla ipotesi di mancato o insufficiente versamento d'imposta - sono illustrati in dettaglio come segue:

Articoli 1 e 2. - Tali articoli recepiscono in via definitiva il differimento al 30 giugno 1992 operato, dapprima con il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, e da ultimo con il decreto legge 19 giugno 1992, n. 316, dei termini di scadenza della presentazione e del versamento delle imposte, rispettivamente, delle dichiarazioni integrative di condono (articolo 1) e delle dichiarazioni dei redditi 1991 (articolo 2).

Nella tabella (allegato 1) sono riportati in sintesi i nuovi termini di scadenza dei vari adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di condono nonché quelli relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi 1991.

Il provvedimento comporta uno spostamento delle entrate da condono relativamente alla sola parte dei contribuenti che verosimilmente non vi avrebbero aderito, tenuto conto che la proroga è stata resa nota solo al termine dell'ultimo giorno utile per fare i versamenti.

Il maggior gettito che ne deriva consente anche di compensare, in termini di valuta, gli effetti dello spostamento del termine di versamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi.

Articolo 3, commi da 1 a 5. - Sempre in riferimento alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate modifiche tecniche e procedurali, alcune delle quali comportano modeste variazioni di gettito difficilmente quantificabili.

Articolo 3, comma 6. - Tale comma estende l'ambito applicativo del condono anche ai casi in cui il contribuente o il sostituto d'imposta ha presentato la dichiarazione senza, tuttavia, effettuare in tutto o in parte i relativi versamenti d'imposta, compresi quelli non effettuati per fatto doloso di terzi.

Il pagamento della sola imposta il cui termine di pagamento è scaduto anterior-

mente al 30 novembre 1991, senza l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comporta un maggior gettito nel 1992, in considerazione che l'attuale adesione sollecitata dall'ufficio, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, ha prodotto un gettito dell'ordine di un centinaio di miliardi d'imposta nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 1989 ad aprile 1992 (allegato 2): il valore medio è dell'ordine di 2 milioni. Se si considera che il valore medio delle iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno ammonta a circa 10 milioni, si conviene che l'adesione è limitata ai soli piccoli importi.

Il provvedimento tende proprio a sollecitare il versamento di quei contribuenti che nonostante il sollecito non hanno ancora aderito al pagamento, a causa delle sanzioni amministrative che vanno da 2 a 4 volte l'ammontare dell'imposta nel caso di versamenti annuali. Pertanto, prendendo in esame i soli dati IVA, a fronte di un introito attuale dell'ordine di 100 miliardi, si possono attendere maggiori entrate dell'ordine di 200 miliardi, se si considera un tasso di adesione dell'ordine del 15 per cento (allegato 3).

Non sono state considerate le sanzioni amministrative correlate a tale imposta come elemento in negativo che si avrebbe nei prossimi anni, in quanto, come già accennato, il fenomeno del pagamento di quanto già dovuto è legato alle facilitazioni poste in atto dal provvedimento. In una diversa situazione non vi sarebbe alcuna maggiore adesione e quindi nessun pagamento né delle sanzioni né dell'imposta.

Per quanto concerne le imposte dirette, poichè viene messa a ruolo la totalità delle situazioni che presentano un ammontare di imposta dichiarata inferiore a quella versata, l'ammontare complessivo viene valutato in 1.400 miliardi.

Se si considera un tasso di adesione del 15 per cento si avrebbe un gettito di circa 225 miliardi che aggiunti a quelli IVA

costituirebbero una cifra di oltre 425 miliardi.

Articolo 4, commi da 1 a 3. - Norme tecniche che non comportano variazioni di gettito.

Articolo 4, comma 4. - L'estensione del pagamento del 5 per cento del canone (decreto legislativo n. 263 del 1992) a carico degli utilizzatori dei beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni comporta un maggior gettito di circa 2 miliardi.

Articolo 4, comma 5. - Non introduce alcun obbligo ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla vigente disciplina normativa (non solo fiscale), ma si limita a fornire ai soggetti già oggi tenuti all'indicazione del numero di codice fiscale, la possibilità di adempiere a tale obbligo nei casi in cui non sia loro possibile acquisire dagli interessati o comunque reperire tale codice. In particolare, con riferimento ai soggetti non residenti, non è prevista l'introduzione di alcun ulteriore obbligo a loro carico rispetto a quelli già imposti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e dal decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991.

La norma inoltre consente agli intermediari italiani di adempiere all'obbligo di indicazione loro imposto nei casi in cui non possono ricevere dai soggetti terzi il codice fiscale, mediante la richiesta anche via fax a collegamento telematico ovvero nel caso di non residenti con la sola indicazione dei dati necessari per la richiesta del codice fiscale.

D'altra parte l'obbligatorietà prevista per gli intermediari è necessaria per evitare che le misure volte unicamente a facilitare l'operatività costituiscano di fatto un incentivo alla disapplicazione in via generalizzata dell'obbligo di comunicazione del codice fiscale.

In conclusione la norma, lungi dal turbare i delicati equilibri dei mercati finanziari interessati, è rivolta invece a superare l'impasse nella quale attualmente si trovano gli operatori per l'impossibilità di reperire

in tempo utile il codice fiscale. Da qui la giustificata decretazione d'urgenza.

Articolo 5, comma 1. - La soppressione dell'imposta stabilita con l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, comporta il venir meno del finanziamento corrisposto all'Unione italiana ciechi per la fornitura dell'apposita medaglietta per i cani. Il contributo previsto dalla disposizione in esame costituisce, pertanto, un finanziamento compensativo sostanzialmente corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione del predetto tributo.

Articolo 5, comma 2. - Si prevede lo stanziamento di un importo di 100 miliardi per il sistema informativo del Ministero delle finanze al fine dello svolgimento di tutte le attività (strumentazioni, elaborazioni, acquisizione dei dati e divulgazione) necessarie per dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad avviare la riforma di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, con l'informatizzazione dei nuovi uffici centrali e delle direzioni regionali, nonché a realizzare gli scambi informativi con gli altri Paesi della Comunità europea in materia di IVA e di accise.

I settori di intervento riguardano principalmente:

la gestione delle dichiarazioni e dei versamenti per la definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette, IVA e registro, ai fini del controllo automatico degli adempimenti dei contribuenti, della segnalazione agli uffici delle sole irregolarità, nonché di consentire alle commissioni tributarie le conseguenti azioni sui ricorsi pendenti;

l'acquisizione dei dati delle autodenunce dei concessionari e locatari di beni immobili di proprietà di regione, province, comuni ed altri enti pubblici, ai fini di costituire l'inventario, di disporre di tutte le informazioni relative alla loro consistenza, distribuzione ed utilizzo, nonché di controllare i versamenti dell'imposta del 5 per cento dei canoni effettuati presso gli uffici del registro;

la predisposizione delle procedure informatiche da mettere a disposizione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi e dei datori di lavoro per l'assistenza ai dipendenti, per agevolarli nel compito di fornitura all'Amministrazione dei dati delle dichiarazioni su supporto magnetico;

il controllo e la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi del sostituto d'imposta e dei Centri di assistenza, anche ai fini del controllo dell'operato di questi ultimi;

il collegamento con i concessionari della riscossione in relazione all'attivazione dei conti fiscali dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (accesso ai dati dei conti, controllo dei movimenti, eccetera);

i servizi informativi per i cittadini attraverso i più diffusi mezzi di comunicazione di massa per l'informazione dei principali esiti dei provvedimenti amministrativi.

Il nuovo assetto dell'Amministrazione finanziaria previsto dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, prenderà avvio già nel 1992 con una profonda riorganizzazione degli uffici centrali e l'istituzione delle direzioni regionali delle entrate e compartimentali del territorio.

Tale organizzazione, articolata per funzioni e decentrata sul territorio, dovrà avvalersi, attraverso il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, di strutture informatiche che consentano con immediatezza di disporre di informazioni, ai necessari livelli di aggregazione, per la definizione delle strategie, nonché per la pianificazione ed il controllo delle attività.

L'abolizione delle frontiere doganali, con conseguente libera circolazione di beni e servizi nella Comunità, comporta la necessità di attivare opportuni dispositivi di controllo in sostituzione di quelli attualmente esistenti.

A tal fine gli stati membri della Comunità hanno concordato sulla necessità di introdurre l'obbligo, per i contribuenti che effettuano operazioni di importazione e/o

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esportazione, di presentare trimestralmente elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate.

L'Amministrazione finanziaria dovrà quindi acquisire i dati contenuti in detti elenchi al fine di consentire sia controlli fiscali che scambi di informazioni, in via telematica, con le altre amministrazioni fiscali della Comunità.

Per il conseguimento degli obiettivi illustrati si renderà necessaria la predisposizione dei supporti al funzionamento del sistema con particolare riferimento all'acquisizione dei dati su supporto magnetico, all'attrezzaggio dei locali per l'installazione delle apparecchiature, ai servizi informativi al contribuente mediante l'utilizzazione dei principali mezzi di comunicazione.

La ripartizione di massima dello stanziamento di lire 100 miliardi per lo svolgimento di tutte le attività previste dall'articolo 5, comma 2, riguarda le seguenti voci principali:

Acquisizione dati su supporti magnetici	L.	10 miliardi
Apparecchiature, beni e servizi	»	30 miliardi
Divulgazione di informazioni ai cittadini (giornali, RAI, eccetera) . . .	»	4 miliardi
Spese postali per comunicazioni ai contribuenti	»	6 miliardi
Servizi informatici per lo sviluppo del sistema . .	»	50 miliardi
TOTALE . . .	L.	100 miliardi

Articolo 6, commi 1 e 2. - Norme di carattere tecnico che non comportano variazioni di gettito.

Articolo 6, comma 3. - In relazione alla modifica proposta all'articolo 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, volta a consentire la fruibilità delle dilazioni richieste dagli agenti della riscossione sui versamenti relativi alle iscrizioni a ruolo di tributi erariali anche sui versamenti decadali delle entrate riscosse per i versamenti

diretti, occorre innanzitutto fare presente che l'applicazione della norma in questione non determina un danno per l'Erario (evidenziabile in termini di ritardata acquisizione del gettito al bilancio dello Stato), dal momento che, per poter usufruire della dilazione sui versamenti diretti, vi è, alla base, la emanazione di un decreto ministeriale che solleva, temporaneamente, il concessionario dell'obbligo del non riscosso.

Pertanto l'attuale modifica al citato articolo 62, comma 4, consente semplicemente l'immediata applicazione del provvedimento ministeriale a favore dell'agente della riscossione, il quale, finora, non sempre ha potuto tempestivamente beneficiarne.

Circa i criteri in base ai quali le dilazioni vengono concesse appare opportuno richiamare all'attenzione che tali provvedimenti sono emanati esclusivamente al ricorrere di specifici presupposti (quali particolare difficoltà di riscossione e grave impedimento nello svolgimento delle procedure esecutive), a condizione che il versamento dei tributi erariali cui esse si riferiscono determini un pregiudizio rilevante per l'andamento della gestione ed in base ad un criterio applicativo fondato sull'incidenza che i tributi in parola hanno sul complesso dei compensi percepiti dal concessionario nell'anno precedente.

Completato tale complesso *iter* procedurale il concessionario può essere autorizzato, con decreto del Ministro delle finanze, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad usufruire di una dilazione nel versamento dei tributi iscritti a ruolo.

In più occasioni, invece, i concessionari si sono trovati impossibilitati a fruire tempestivamente dei provvedimenti in parola sui versamenti in scadenza presso la Tesoreria provinciale dello Stato il giorno 27 del mese di rata, a causa della tardiva predisposizione dei conseguenti provvedimenti autorizzativi da parte delle locali Intendenze di finanza e sono stati quindi costretti ad anticipare somme consistenti per le quali era stata già autorizzata dal Ministro delle finanze, entro i termini di scadenza, la dilazione del versamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detto meccanismo, d'altra parte, non è innovativo, in quanto esso è già contenuto nel comma 2 del medesimo articolo 62 (concernente gli effetti dei provvedimenti di sospensione della riscossione nei confronti dei versamenti cui è tenuto il concessionario) secondo il quale, in presenza di provvedimenti intendentizi di dilazione emessi successivamente al versamento delle somme da parte del concessionario, l'intendente di finanza è tenuto a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari importo a valere sul primo versamento decadale utile dei versamenti diretti.

L'operatività di tale criterio, peraltro, probabilmente a causa di un mancato coordinamento in sede di stesura dell'articolo 62, non è stata esplicitata in maniera efficace per le diverse casistiche previste dal medesimo articolo, per cui la norma proposta con il decreto-legge n. 269, successivamente decaduto, e ora riproposta, ha anche il pregio di dirimere ogni possibile incertezza interpretativa dell'articolo 62, garantendo l'espresso riconoscimento legislativo del meccanismo che consente ai concessionari di fruire del provvedimento di dilazione anche sui versamenti decadal delle entrate riscosse per versamento diretto.

Articolo 6, comma 4. - La norma proposta prevede, per le rate di tutti i ruoli in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991 nonché febbraio, aprile e giugno 1992, un generale differimento al 1° luglio 1992 della decorrenza dei termini per la denuncia di morosità, per il compimento delle procedure esecutive nonché per la eventuale, conseguente presentazione delle domande di rimborso e di discarico.

Occorre precisare che la proroga in questione non rappresenta un fatto nuovo per il settore, ma opera secondo un meccanismo già collaudato nel corso dell'anno 1990, in attuazione delle previsioni di cui al decreto-legge n. 261 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 331 del 1990, per sovvenire alle consistenti difficoltà operative connesse all'avvio della riforma del servizio di riscossione e che l'applicazione della stessa non ha determinato,

all'epoca, alcun rilievo da parte della Regioneria né problemi di sorta nell'espletamento dell'attività di riscossione.

Tale disposizione appare opportuna innanzitutto nell'interesse dell'Erario, in quanto la proroga da essa prevista non giova ai contribuenti morosi ma, anzi, consentendo al concessionario di esplicare la propria attività esecutiva con maggiore tranquillità operativa, renderà possibile un regolare ed esaustivo svolgimento delle procedure esecutive assicurando risultati positivi a favore dell'Erario, soprattutto in termini di maggiore incidenza dell'attività di riscossione coattiva.

Essa, inoltre, si giustifica in relazione alla necessità di venire incontro alle difficoltà operative conseguenti all'imponente mole di lavoro che il sistema dei concessionari si trova attualmente a dover gestire, sia per effetto dei riflessi determinati dalla gestione dei residui del pregresso sistema esattoriale che per il recente avvio della riscossione arretrata delle imposte indirette nonché, da ultimo, anche in conseguenza del meccanismo di definizione agevolata dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori previsto dall'articolo 17 della legge n. 413 del 1991.

Articolo 7. - L'imposta sul valore aggiunto che potrà essere recuperata dagli enti erogatori per le somministrazioni di acqua ed energia sotto qualsiasi forma rese, dal 1975 all'entrata in vigore del provvedimento, nei confronti del personale civile e militare dipendente dai Comandi e dagli organismi di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammonta a consuntivo, sulla base degli elementi assunti dall'Amministrazione finanziaria, a lire un miliardo, così ripartito:

lire 350 milioni per le aziende municipalizzate di Vicenza;
lire 380 milioni per l'ENEL di Napoli;
lire 270 milioni stimate per eventuali sopravvenienze.

Le aziende interessate, considerato l'ammontare delle loro prime operazioni che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risultano in base agli accertamenti meccanografici, sono titolari di un volume d'affari che consente loro l'intero recupero nell'anno 1992 dei crediti vantati per le somministrazioni di cui trattasi.

Il riconoscimento dell'agevolazione determinerà in proiezione futura un minor

gettito annuo di circa 70 milioni, a partire dal corrente anno 1992.

I suddetti minori gettiti che, per effetto della cennata detrazione e della messa a regime dell'agevolazione, vengono a verificarsi per l'Erario, trovano ampia copertura nell'estensione del condono di cui all'articolo 3, comma 6, di questo stesso decreto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DEI VERSAMENTI

TIPO D'IMPOSTA	CONDONO TRIBUTARIO	
	Scadenze <i>ex lege</i> n. 413 del 1991	Proposta nuove scadenze
<i>Crediti dichiarati inesigibili</i>		
a) Versamenti (art. 1, comma 1)	entro il 31 maggio 1992	entro il 30 giugno 1992
b) Invio elenchi dei versamenti (art. 1, comma 1)	entro il 30 giugno 1992	entro il 10 luglio 1992
<i>Imposte indirette (IVA)</i>		
a) Dichiarazioni integrative (art. 1, comma 2) .	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 30 giugno 1992
b) Versamento 1ª rata (art. 1, comma 2)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 30 giugno 1992
<i>Imposte sui redditi</i>		
a) Dichiarazioni integrative (art. 1, comma 2) .	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 30 giugno 1992
b) Versamento 1ª rata (art. 1, comma 2)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 30 giugno 1992
<i>Sostituti d'imposta</i>		
a) Dichiarazioni integrative (art. 1, comma 2) .	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 30 giugno 1992
b) Versamento 1ª rata (art. 1, comma 2)	dal 1° al 30 aprile 1992	dal 1° aprile al 30 giugno 1992
<i>Eredi</i>		
Dichiarazioni integrative di contribuenti deceduti. Imposta sui redditi ed IVA (art. 1, comma 2)	30 settembre 1992, se decesso avvenuto tra 1° dicembre 1991 ed il 30 aprile 1992	La scadenza resta invariata, ma riguarda anche gli eredi di persone decedute fino al 30 giugno 1992
<i>Domanda Intendenza</i>		
Proroga sospensione per la riscossione (art. 1, comma 2)	15 maggio 1992	15 luglio 1992
<i>Disposizioni comuni</i>		
Esclusione degli immobili strumentali dal patrimonio delle imprese (2ª rata) (art. 1, comma 5)	non prevista	31 ottobre 1992
Dichiarazioni non considerate omesse se presentate entro un mese presso un ufficio incompetente entro il (art. 3, comma 1, lett. l)	1° settembre 1991	30 novembre 1991
<i>Contenzioso</i>		
Sospensione dei giudizi tributari in corso (art. 1, comma 2)	Termine di presentazione della relativa dichiarazione integrativa per le imposte dirette e istanza di definizione IVA	30 giugno 1992
Armonizzazione dei criteri di definizione degli accertamenti notificati (art. 3, comma 2) ...		dal 1° ottobre 1991 al 30 giugno 1992
<i>Condono previdenziale</i>		
Termini presentazione domanda agli enti e versamenti (art. 1, comma 4)	30 aprile 1992	30 giugno 1992
<i>ICIAP</i>		
Domanda (art. 2, comma 6)	giugno 1992	luglio 1992
Versamento (art. 2, comma 6)	giugno 1992	luglio 1992

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 1

DICHIARAZIONI DEI REDDITI (Modd. 740, 750, 760)

TIPO D'IMPOSTA	Scadenze <i>ex lege</i> n. 413 del 1991	Proposta nuove scadenze
<i>Persone fisiche e società di persone</i>		
Dichiarazioni	dal 1° al 31 maggio 1992	dal 21 maggio al 30 giugno 1992
Versamento (art. 2, commi 1 e 2)	dal 1° al 31 maggio 1992	dal 21 maggio al 30 giugno 1992
<i>Società con bilancio da approvare entro il 30 aprile</i>		
Dichiarazioni (art. 2, comma 3)		entro il 30 giugno 1992
Versamenti (art. 2, comma 3)		entro il 30 giugno 1992
<i>Società con bilancio approvato tra il 1° gennaio e il 27 febbraio 1992 (art. 2, comma 4)</i>		
		facoltà di approvare un nuovo bilancio entro il 31 maggio 1992
<i>Dichiarazione sostituto d'imposta (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) (art. 2, comma 5) ...</i>	30 aprile	dal 21 maggio al 30 giugno 1992

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

RISCOSSIONI PER OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI
EFFETTUATI DAL 1° GENNAIO 1989 AL 30 APRILE 1992

RISCOSSIONI A FRONTE DI PRENOTAZIONE

Anno d'imposta	Numero	Importo (IVA)
1980	318	339.601.000
1981	617	848.790.000
1982	6.803	7.329.580.000
1983	7.577	13.492.105.000
1984	7.007	16.690.854.000
1985	6.751	17.081.017.000
1986	5.772	14.977.405.000
1987	1.492	5.418.330.000
1988	437	2.606.874.000
1989	91	312.974.000
1990	14	44.976.000
1991	1	1.289.000
TOTALI ...	36.880	79.143.795.000

RISCOSSIONI DIRETTE

Anno d'imposta	Numero	Importo (IVA)
1980	17	26.808.000
1981	22	66.129.000
1982	548	449.930.000
1983	643	1.046.544.000
1984	1.455	2.416.418.000
1985	3.285	6.644.720.000
1986	4.081	8.176.674.000
1987	3.285	7.393.095.000
1988	1.981	4.231.510.000
1989	1.027	3.229.187.000
1990	152	523.354.000
1991	24	27.962.000
TOTALI ...	16.520	34.232.331.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI IVA
CON OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI

Anno d'imposta	Numero
1987	211.498
1988	234.003
1989	335.078
1990	280.432

ISCRIZIONI A RUOLO
PER OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI

Anno d'imposta	Numero	Importo (IVA)
1980	1.224	3.655.296.000
1981	2.443	8.220.853.000
1982	28.615	85.006.861.000
1983	23.243	115.100.120.000
1984	18.427	133.514.122.000
1985	28.040	167.505.755.000
1986	31.607	197.977.128.000
1987	25.464	162.394.676.000
1988	19.778	184.846.286.000
1989	9.555	87.288.887.000
1990	1.247	18.761.947.000
1991	30	759.117.000
TOTALI ...	189.673	1.165.031.048.000

CARICHI NON A RUOLO
PER OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI

Anno d'imposta	Numero	Importo (IVA)
1980	301	1.329.799.000
1981	721	4.002.290.000
1982	7.099	35.157.529.000
1983	6.452	51.997.029.000
1984	4.425	55.138.505.000
1985	4.050	54.305.770.000
1986	6.304	76.212.387.000
1987	7.320	65.541.282.000
1988	8.115	76.014.754.000
1989	6.043	57.649.744.000
1990	1.534	32.764.269.000
1991	323	3.530.778.000
TOTALI ...	52.687	513.644.136.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, e 27 aprile 1992, n. 269.

Decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992.

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti nei commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 10 luglio 1992.

2. Il termine per la esecuzione dei versamenti, in unica soluzione o della prima rata, previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991, è stabilito al 30 giugno 1992; lo stesso termine del 30 giugno 1992 si applica relativamente alla sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, e

relativamente alla disposizione recata dall'articolo 39, comma 5 della predetta legge. È fissato al 15 luglio 1992 il termine, relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge n. 413 del 1991. Le disposizioni degli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge n. 413 del 1991 si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1° maggio al 30 giugno 1992.

3. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: «Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonchè delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1° aprile al 30 giugno.»;

b) al comma 3 le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1992».

4. I termini del 30 aprile 1992, indicati nel primo e nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti al 30 giugno 1992.

5. Se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, supera 4 milioni di lire il relativo versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa e la seconda entro il mese di ottobre 1992.

Articolo 2.

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè i Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo entro questo termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti; entro lo stesso termine deve, altresì, essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indicate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade dal 28 febbraio al 31 maggio 1992, possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al comma 1 nel termine ivi previsto.

3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992, provvedendo entro lo stesso termine al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione e dei relativi acconti; si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3, che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 dal 1° gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un nuovo bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 1992 in sostituzione di quello già approvato, al fine di applicare le disposizioni concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni anche sulla base del decreto del Ministro delle finanze in data 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i termini indicati nel comma 3.

5. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente.

6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata nel mese di luglio; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

Articolo 3.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: «di tipo A, B, C, D» sono sostituite dalle parole: «di tipo A, B, C, D, F»;

b) nell'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvalgono» sono aggiunte le parole: «, di norma.»;

c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4» sono sostituite dalle parole: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi;

e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 30 giugno 1992.»;

f) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro-quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazioni agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultano applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

g) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono aggiunte le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale»;

h) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.»;

i) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1992»;

l) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 30 giugno 1992, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per

la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

4. Ai fini del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2 del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

6. Dopo l'articolo 62 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi provvedono in due rate di uguale importo scadenti rispettivamente entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono

dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1992 la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento.».

7. Le disposizioni recate dal comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, e quelle recate dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1992, n. 316, sono sostituite con le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1, ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 ed ai commi 1, lettera e), 2 e 6 del presente articolo.

Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 30 giugno 1993.

2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.

3. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

5. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non è stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.».

Articolo 5.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. È autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per:

- a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;
- b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
- c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;
- d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali;

f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali.

3. All'onere derivante dell'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, dopo le parole: «concedere dilazioni» sono aggiunte le seguenti: «, usufruibili anche sui versamenti diretti,»;

b) all'articolo 78 le parole: «il concessionario deve dimostrare» sono sostituite dalle seguenti: «il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare».

4. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° luglio 1992.

Articolo 7.

1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogata sotto qualsiasi forma, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. I soggetti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le predette somministrazioni, hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972.

2. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992.

SCÀLFARO

ANDREOTTI - FORMICA - CARLI -
CIRINO POMICINO - MARINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.